

**LE CRONACHE DI FRANCIA.
UN FALLIMENTO DELLA LEGISLAZIONE ELETTORALE A DOPPIO
TURNO, UNA RIPROPOSIZIONE DELLA COABITAZIONE, OPPURE UNA
RIEDIZIONE DELL'IRRESPONSABILITÀ PRESIDENZIALE?**

LAPO MONTELATICI*

All'indomani di un voto europeo ritenuto insoddisfacente, Emmanuel Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale, assumendo, così, una decisione insolita. Da un lato, infatti, il sistema elettorale previsto per il voto europeo e il sistema elettorale previsto per le elezioni legislative non sono sovrapponibili; dall'altro, le riforme degli ultimi venticinque anni, seppure in astratto, escludono che la durata dell'incarico presidenziale e la durata del mandato parlamentare possano non coincidere. E, come se non bastasse, l'anticipazione delle elezioni legislative non ha consegnato una maggioranza neppure relativa. Infine, sullo sfondo, entra in gioco la responsabilità politica del presidente della Repubblica, alla quale hanno teso le riforme degli ultimi venticinque anni, e che, invece, sembra cedere il passo a un ritorno dell'irresponsabilità presidenziale.

The day after an unsatisfactory European vote, Emmanuel Macron has dissolved the National Assembly, taking an unusual decision. Indeed, on the one hand, the electoral system provided for the European vote and the electoral system provided for the legislative elections are not similar; on the other hand, the reforms of the last twenty-five years, even if in the abstract, exclude that the presidential term and the parliamentary term may not coincide. And, on top of that, the bringing forward of the legislative elections has not even set up a relative majority. At last, in the background, the political accountability of the president of the Republic comes into play. And, even though the reforms of the last twenty-five years were directed at it, the political accountability seems to yield ground to the presidential irresponsibility.

SOMMARIO: 1. Un improvviso voto estivo: un fallimento della legislazione elettorale a doppio turno? - 2. Il Governo Barnier: una riproposizione della *coabitazione*? - 2.1. Il Governo Bayrou e i due Governi Lecornu. - 3. Lo *scioglimento anticipato* e le elezioni legislative del 2024: una riedizione dell'irresponsabilità presidenziale?

* Dottorando in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze.

1. *Un improvviso voto estivo: un fallimento della legislazione elettorale a doppio turno?* - Un anno fa, in piena estate, a seguito di un voto europeo ritenuto insoddisfacente, Emmanuel Macron scioglieva l'Assemblea nazionale, anticipando, così, le elezioni legislative di ben tre anni: una decisione che, a parere di chi scrive, appare insolita¹; a maggior ragione se si pensa alla revisione costituzionale del 2000, che, seguita dall'inversione del "calendario elettorale"², aveva inteso affermare la preminenza presidenziale³.

Tuttavia, in occasione delle elezioni legislative del 2022, il corpo elettorale ha consegnato al presidente della Repubblica una maggioranza relativa, e questi, disponendo, due anni più tardi, uno *scioglimento anticipato*, ha ricalcato quello disposto da Jacques Chirac nel 1997 proprio al fine di testare la resistenza della sua "maggioranza presidenziale"⁴.

Già Maurice Duverger, tra le «altre possibili pratiche del regime semi-presidenziale»⁵, immaginava la «ipotesi di un parlamento senza maggioranza stabile»⁶.

Tale ipotesi avrebbe potuto realizzarsi, «se [fosse stata] ristabilita la proporzionale per le legislative»⁷; ed essa, in effetti, venne ristabilita in occasione delle elezioni legislative del 1986⁸, sebbene, in conseguenza di ciò, si sia verificata la prima *coabitazione*⁹.

¹ Tuttavia, cfr. M. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, Napoli, 1984, p. 153.

² Si pensi, tuttavia, anche alla revisione costituzionale del 2008.

³ Tuttavia, la preminenza presidenziale viene affermata, anzitutto, dall'esercizio dei *poteri propri* da parte del presidente della Repubblica (da ultimo, cfr. P. PICCIACCHIA, *Nel tempo sospeso di una legislatura che sembra segnata dall'impotenza e dal controverso rapporto Parlamento-Governo, la politica estera e di difesa riporta la Presidenza al centro della scena*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2025, 1). La revisione costituzionale del 2000 e l'inversione del "calendario elettorale" vanno, piuttosto, intese come dirette ad evitare la *coabitazione*; certamente, pure dirette ad affermare la preminenza presidenziale, sebbene l'elemento della *coabitazione* sia stato «analizzato come deriva, da contrastare o con la presidenzializzazione del sistema o con una svolta neoparlamentare con il primo ministro come fulcro» (M. MARCHI, *Il modello semipresidenziale francese nella lunga crisi italiana tra Prima e Seconda Repubblica*, in *La Repubblica del presidente. Istituzioni, pedagogia civile e cittadini nelle trasformazioni delle democrazie*, a cura di G. Orsina e M. Ridolfi, Roma, 2022, p. 316). Il superamento della *coabitazione* passa, anzitutto, dal fatto che la Quinta Repubblica francese opti per l'anima *presidenziale* o, in alternativa, per l'anima *parlamentare*, entrambe sottese alla Costituzione del 1958.

⁴ Cfr. M. VOLPI, *La V Repubblica tra ultrapresidenzialismo e «cohabitation»*, in *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Bologna, 1999, p. 91; U. COLDAGELLI, *La Quinta Repubblica da De Gaulle a Sarkozy. L'evoluzione di un sistema presidenziale extra-costituzionale*, Roma, 2009, pp. 137-139. Tuttavia, cfr. P. PICCIACCHIA, *La V^e République est morte, Vive la V^e République! Dopo le elezioni anticipate e il rebus estivo sulla nomina del Primo Ministro, tutte le incognite sull'evoluzione della forma di governo, da un rischio di un ritorno all'instabilità della IV Repubblica ad una rilettura del parlamentarismo dualista*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2024, 2, pp. 1-2.

⁵ Cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., pp. 148-154.

⁶ Cfr. *ivi*, pp. 153-154.

⁷ Cfr. *ivi*, p. 153.

⁸ Cfr. COLDAGELLI, *La Quinta Repubblica da De Gaulle a Sarkozy*, cit., p. 80.

⁹ Cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 151: «[la Francia, ndr] Nel 1986, potrebbe fare l'esperienza di una maggioranza di destra che dovrebbe coesistere con un presidente di sinistra». Si guardi, inoltre, M. VOLPI, *Le riforme elettorali in Francia. Una comparazione con il «caso» italiano*, Roma, 1987, p. 70.

In occasione delle successive elezioni legislative, invece, quelle del 1988, venne reintrodotta il “doppio turno di collegio”, e l’allora “maggioranza presidenziale” conseguì una maggioranza soltanto relativa¹⁰, che, tuttavia, non le impedì di governare per l’intera legislatura.

Si evince, pertanto, che la prima *coabitazione* si è verificata in conseguenza di un mutamento della legislazione elettorale, e che la prima maggioranza relativa si è verificata in conseguenza di un ritorno alla vecchia legislazione elettorale a doppio turno.

Successivamente, il quadro politico francese non è mutato in maniera significativa; neppure all’indomani delle elezioni legislative del 2017, nonostante la candidatura di una coalizione centrista a sostegno di Emmanuel Macron.

Perché si possa parlare di mutamento del quadro politico francese, è necessario, infatti, attendere le successive elezioni legislative, quelle del 2022. Tuttavia, se il quadro politico francese è mutato, più che all’emersione di una terza coalizione, lo si deve a un cattivo uso della legislazione elettorale a doppio turno, che, invece, è in grado di disporre i partiti lungo due distinte direttrici¹¹.

Ciò detto, il vero problema, relativo allo *scioglimento anticipato* disposto da Emmanuel Macron, risiede nel fatto che l’esito del voto europeo sia stato messo a confronto con il sistema elettorale previsto per le elezioni legislative¹².

Anzitutto, come ricordato, se il presidente della Repubblica ha sciolto anticipatamente l’Assemblea nazionale, ciò è avvenuto al fine di testare la resistenza della propria “maggioranza presidenziale”.

In secondo luogo, al netto del fatto che il voto europeo non possa rispecchiare la politica nazionale¹³, resta che i sistemi elettorali che ci troviamo a

¹⁰ Cfr. S. CECCANTI, *Il sistema semipresidenziale francese: cosa dice la Costituzione, come funziona nella realtà*, in Id., O. MASSARI, G. PASQUINO, *Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee*, Bologna, 1996, pp. 83-84.

¹¹ Per un approfondimento, cfr. VOLPI, *Le riforme elettorali in Francia*, cit., pp. 29-33.

¹² Cfr. VOLPI, *Le riforme elettorali in Francia*, cit., p. 68: «[il, ndr] comportamento del corpo elettorale [...] difficilmente subisce brusche modificazioni in conseguenza del cambiamento del sistema elettorale». Tuttavia, per completezza, occorre ricordare, sul versante italiano, lo *scioglimento anticipato* del 1994, disposto all’indomani delle elezioni amministrative del 1993. In tale occasione, infatti, si registrò uno scollamento tra rappresentanti e rappresentati, certificato dall’insuccesso dei partiti tradizionali. È, comunque, necessario precisare: anzitutto, che le elezioni amministrative del 1993 erano le prime con sistema elettorale a doppio turno (e con elezione diretta del Sindaco, rispetto alla quale gioca un ruolo fondamentale la personalizzazione della *leadership* politica; componente, quest’ultima, estranea, tra gli altri, alla Democrazia Cristiana); in secondo luogo, che al PDS dagli anni della cosiddetta “alternativa democratica” derivava, quasi sicuramente, una tendenza alle alleanze in sede elettorale, piuttosto che in sede assembleare; infine, che la DC, in assenza di una legge elettorale proporzionale, cessava di essere il partito *pivot*. Tutto quanto per dire che il sistema politico italiano era radicalmente mutato, necessitandosi, in tal caso, uno *scioglimento anticipato* che inviasse gli elettori alle urne, così da certificare, una volta per tutte, la fine dei partiti tradizionali; e, inoltre, le elezioni politiche del 1994 furono le prime ad essere celebrate con le leggi Mattarella. Per un approfondimento, cfr. G. GALLI, *I partiti politici italiani (1943/2000). Dalla Resistenza al governo dell’Ulivo*, Milano, 2001, pp. 377-398.

¹³ Come vedremo subito, il fatto che i seggi francesi in Parlamento europeo e i seggi in Assemblea nazionale siano assegnati con due diversi sistemi elettorali esclude che la politica *nazionale* e la politica *europea* possano essere messe a confronto — quantomeno, senza che da ciò possano derivare seri errori di calcolo.

mettere a confronto non sono esattamente sovrapponibili¹⁴, rendendo ancora più inspiegabile, a parere di chi scrive, la decisione assunta da Emmanuel Macron all'indomani del voto europeo.

Il sistema elettorale previsto per le elezioni europee è, infatti, proporzionale¹⁵. Ed è questa sua caratteristica che ha consentito di certificare una considerevole disaffezione¹⁶, da parte dell'elettorato, per quei partiti che, fino all'esito delle elezioni legislative tenutesi nell'estate del 2024, a vario titolo¹⁷, sedevano tra i banchi della "maggioranza presidenziale".

Tuttavia, non è detto che la disaffezione nei confronti della "maggioranza presidenziale"¹⁸, registrata in occasione del voto europeo, possa, poi, tramutarsi in una sua disfatta alle elezioni legislative. E così — quantomeno, dalla revisione costituzionale del 2000, e dall'inversione del "calendario elettorale", in poi¹⁹ — è sempre stato, in quanto ciò che conta, quando i turni sono due, è saper far squadra (e, prima ancora, saper chiamare a raccolta il più vasto numero di elettori)²⁰.

Se, dunque, il voto europeo, al pari delle elezioni legislative, avesse conosciuto due turni, è molto probabile che l'ottima performance del *Rassemblement National* sarebbe stata neutralizzata al secondo turno²¹.

¹⁴ Tuttavia, cfr. M. DUVERGER, *I partiti politici*, Milano, 1980, p. 302: «lo scrutinio maggioritario a due turni o la rappresentanza proporzionale, tendono al pluripartitismo».

¹⁵ Cfr. G. DELLEDONNE, *The 2024 European election in France: Continuity and innovation amid domestic and international turmoil*, in *federalismi.it*, 2024, 14, pp. 5-7.

¹⁶ Cfr. G. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Bologna, 1995, p. 90.

¹⁷ Durante la XVI legislatura, i gollisti — oggi, rinominati *I Repubblicani* — non hanno appoggiato esternamente la "maggioranza presidenziale", né tantomeno vi hanno preso parte. Tuttavia, non le hanno neppure staccato la spina, sebbene ne abbiano avuto l'opportunità in occasione delle due mozioni di sfiducia presentate ai sensi dell'art. 49, comma terzo, della Costituzione francese.

¹⁸ Disaffezione — come vedremo subito — la cui eco può essere amplificata da un sistema elettorale proporzionale quale quello previsto per il voto europeo.

¹⁹ Rispetto alle elezioni legislative, vale, infatti, il cosiddetto "effetto trascinamento"; più precisamente, le elezioni *presidenziali*, precedendo le *elezioni legislative*, possono indirizzare il voto dell'elettorato, scongiurando, in questo modo, il rischio della *coabitazione*.

²⁰ Cfr. J. ZILLER, *Il parlamentarismo dualistico francese dopo le elezioni legislative 2024: un sistema elettorale che non garantisce la stabilità di governo e non mette in evidenza i poteri costituzionali del Capo dello Stato, del Parlamento e del Governo*, in *federalismi.it*, 2024, 16, p. 6: «Si dice spesso, ed è vero, che la scelta del sistema maggioritario a due turni è stata fatta in Francia non solo per assicurare un legame tra eletto ed elettori in uno specifico territorio, ma anche per garantire una maggiore stabilità di governo. I risultati del 2022 e del 2024 dimostrano, tuttavia, che una tale garanzia non [è] per niente scontata, e che dipende sia dal numero dei partiti, sia dalla cd. volatilità dell'elettorato, nonché dalla capacità dei partiti di fare i compromessi necessari a realizzare una coalizione di governo».

²¹ Ciò può trovare conferma, se si guarda alle elezioni legislative del 2024, in quanto il *Rassemblement National*, pur totalizzando, in occasione del primo turno, il 33,21% dei voti, non ha comunque raggiunto la maggioranza assoluta in Assemblea nazionale. Ciò non toglie, tuttavia, che si possa introdurre una quota proporzionale nella legge elettorale. La "soglia di ammissione" per l'accesso al secondo turno è, infatti, elevata, e ad essa sono soggetti i candidati ai seggi uninominali. La legislazione elettorale a doppio turno si conferma, dunque, un sistema elettorale altamente *torsivo*, che, tuttavia, a parere di chi scrive, è *proporzionale* in occasione del *primo turno*, nella misura in cui la maggioranza relativa non è sufficiente a consegnare il seggio al candidato, ma pure *maggioritario* in occasione del *secondo turno*, in quanto la maggioranza relativa è sufficiente a consegnare il seggio al candidato. Sul punto, cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., pp. 23-24, 76-83; ID., *Seconda Repubblica? Sì, ma bene*, Milano, 1992, pp. 14-15.

Ciò, ovviamente, può rappresentare un problema di non poco conto, che finisce per abbassare il livello della competizione elettorale, costringendo l'elettorato a virare su quei candidati che sappiano assicurare una Francia libera dagli estremi. E un *secondo turno* (a complemento di un *primo turno* che «consente all'elettore [...] la stessa libertà di scelta che gli dà il sistema proporzionale»²²) può aiutare: se, infatti, il *primo turno* esprime un numero di seggi proporzionale al numero dei consensi²³ (dunque, viene espressa soddisfazione o insoddisfazione verso chi regge lo Stato), al contrario, il *secondo turno* impone un “voto strategico”²⁴.

L'elettorato, dunque, venendo costretto ad essere “strategico” in occasione del secondo turno²⁵, virerà su quei candidati che sappiano travasare i consensi, sebbene, in questo modo, il suo voto non possa essere preso a campione — né per dimostrare la sua affezione, né tantomeno per dimostrare la sua avversione verso chi regge lo Stato²⁶.

Ciò, ovviamente, se può risultare positivo per chi siede tra i banchi della “maggioranza presidenziale”²⁷, non risulta positivo per l'elettorato, che dovrà ricorrere al “voto utile” al fine di scongiurare l'arrivo dei *barbari* — che, se vogliono governare, dovranno farsi *romanizzare*.

Certo, come anticipato, il sistema elettorale a doppio turno impone ai partiti di saper far squadra, disincentivando, così, gli accordi post-elettorali; tuttavia, il rischio è che gli accordi raggiunti in sede elettorale sposino un

²² Cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., pp. 17-18, 23, 78: «il doppio turno consente all'elettore, al primo turno, la stessa libertà di scelta che gli dà il sistema proporzionale».

²³ Cfr. R. FARQUHARSON, *Theory of voting*, New Haven 1969.

²⁴ Cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., pp. 78-79; G. PASQUINO, *Duetti e duelli: l'adattabilità dei semipresidenzialismi*, in CECCANTI, MASSARI, ID., *Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee*, cit., pp. 51-52.

²⁵ Fermo restando che, a seguito dell'inversione del “calendario elettorale”, è pacifico che le elezioni legislative siano dirette all'individuazione di una “maggioranza presidenziale”.

²⁶ Oggi, non solo il voto alle elezioni legislative è influenzato dal voto espresso in occasione delle elezioni presidenziali, ma pure è da registrare come la revisione costituzionale del 2000 e l'inversione del “calendario elettorale” abbiano inteso responsabilizzare il presidente della Repubblica. Dunque, come vedremo meglio, l'elettorato non intende punire il presidente della Repubblica votandogli una maggioranza avversa in Assemblea nazionale, come avveniva, invece, in passato ogni qual volta si verificasse una *coabitazione* — a conferma del fatto che l'opposizione provenisse dall'elettorato, e non dall'Assemblea nazionale. Piuttosto, l'elettorato intende esprimere la propria sfiducia nei confronti di un organo, il presidente della Repubblica, che non può essere, altrimenti, sfiduciato. Tutto quanto detto, ovviamente, è vero fintanto che sia possibile rinvenire nel presidente della Repubblica un profilo di responsabilità, e sia possibile sostenere che l'elettorato sia conscio del fatto che le risposte debbano provenire dall'Eliseo piuttosto che da Matignon.

²⁷ Sebbene la vicenda politica di Jacques Chirac — che sbaragliò Jean-Marie Le Pen al secondo turno delle elezioni presidenziali del 2002 — abbia dimostrato che, per quanto il “voto utile” sia ottimo per conseguire una vittoria di misura, ciò sia vero limitatamente al breve periodo. Cinque anni dopo, infatti, il presidente uscente avrebbe rinunciato a correre per un terzo mandato, conscio che la sua impopolarità — che nemmeno la strabiliante vittoria rimediata alle elezioni presidenziali del 2002 aveva, quantomeno, ridimensionato — avrebbe condannato il fronte gollista a perdere sia la presidenza della Repubblica, sia un numero consistente di seggi in Assemblea nazionale.

orizzonte esclusivamente emergenziale, per giunta, tenendo al riparo dalla responsabilità politica i candidati, in quanto *graziati* dal “voto utile”²⁸.

Come anticipato, non è detto che la disaffezione nei confronti della “maggioranza presidenziale” possa tramutarsi in una sua disfatta alle elezioni legislative. Tuttavia, per quanto non sia il voto europeo a dover ridestare vecchie preoccupazioni inerenti il sistema politico francese, le ultime tornate elettorali hanno consegnato un dato, fuor di dubbio, inedito — quantomeno, da vent’anni a questa parte.

Per la prima volta dalle elezioni legislative del 1997, la “maggioranza presidenziale” non è la prima coalizione. E, per quanto ciò possa spiegarsi come un fallimento della legislazione elettorale a doppio turno, chi scrive è di tutt’altro avviso: segnatamente, la Francia, per una seconda volta, ha dimenticato i vantaggi scaturenti dal doppio turno. I partiti, infatti, per quanto abbiano *desistito* in occasione del *secondo turno*²⁹, non si sono, invece, *apparentati* in vista del *primo*.

Ciononostante, al netto delle soluzioni prospettate dalla dottrina³⁰, i problemi hanno riguardato — e riguardano tuttora — i rapporti tra presidente della

²⁸ Il rischio è, infatti, che vinca le elezioni il supposto “male minore” (cfr. DUVERGER, *I partiti politici*, cit., p. 286); oppure, che venga riconfermato chi, invece, abbia deluso. E se, da un lato, ciò deresponsabilizza i candidati, dall’altro, e soprattutto, incanala l’insoddisfazione dell’elettorato nelle piazze, piuttosto che nella *bagarre* elettorale. A tal proposito, suonano profetiche le parole di Stefano Rodotà, pronunciate al cospetto della “Commissione bicamerale per le riforme istituzionali”, in occasione della seduta del 16 aprile 1997: «non abbiamo commesso un errore esaltando unicamente il momento della decisione e dell’efficienza, azzerando la possibilità di sedi politiche di confronto e ributtando nella società l’intero potenziale di conflitto nel momento in cui si devono operare delle scelte?» (Resoconto stenografico seduta n. 19, presidenza del Vicepresidente della Commissione Leopoldo Elia, indi del Vicepresidente della Commissione Giuliano Urbani, Comitato forma di governo, in <http://leg13.camera.it/parlam/bicam/rifcost/ressten/sedoigr.htm>, pp. 602-603, data ultima consultazione 24.10.2025).

²⁹ Tuttavia, il vero dato è che le *desistenze* in occasione del secondo turno si sono contraddistinte per un *barrage républicain*, che, avvenendo in regime di “doppio turno di collegio”, ha semplicemente disperso i voti (cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 79) — sebbene abbia potuto sbarrare quelli destinati al *Rassemblement national*. Anche in tal caso, si mostra in tutta la sua fallacia logica la tendenza a comparare le elezioni legislative e le elezioni presidenziali. Le prime — specie se il numero di triangolari fosse sufficientemente elevato — non possono contemplare un *barrage républicain*. In caso contrario, come accennato, si verificherebbe una dispersione di voti: i partiti di sicura fede repubblicana *desisterebbero* a vantaggio di altrettanti partiti di sicura fede repubblicana; e, prima ancora, i candidati sarebbero tanti quanti i partiti che abbiano acceduto al secondo turno (con tutti gli effetti, in ordine all’assegnazione dei seggi, che si possono immaginare). Sul punto, si guardi, inoltre, CECCANTI, *Il sistema semipresidenziale francese*, cit., p. 83. Al contrario, le seconde possono contemplare un *barrage républicain*: i partiti di sicura fede repubblicana *desisterebbero*, infatti, a vantaggio di un unico candidato. Infine, cosa accadrebbe, se le elezioni legislative venissero celebrate mediante il “doppio turno con ballottaggio”? Sul punto, cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., pp. 80-81.

³⁰ *Ex multis*, cfr. R. CASELLA, *Capo dello Stato e forma di governo dopo la riforma del quinquennato*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2022, 2, p. 9: «nell’ipotesi estrema che tali iniziative comunque non consentano di evitare il blocco del sistema, il presidente può sempre procedere allo scioglimento anticipato dell’assemblea nazionale, strumento quest’ultimo utilizzabile, secondo l’interpretazione dell’art. 12 della costituzione offerta dalla dottrina d’oltralpe, già nel 2022 e non, come previsto dalla disposizione, dopo un anno dalle elezioni. Tale passaggio, peraltro, non comprometterebbe in modo permanente l’allineamento dello scrutinio parlamentare con quello presidenziale, posta la possibilità per il successore di Macron di procedere eventualmente a una nuova *dissolution* subito dopo la sua elezione». Ed è proprio quest’ultima possibilità — aggiunge chi scrive — a rappresentare il fulcro della nostra ricerca.

Repubblica e “maggioranza presidenziale”, con il sovvertimento delle logiche che, invece, avevano ispirato le importanti riforme, fin qui, richiamate.

In tutto questo, come accennato, la revisione costituzionale del 2000, che precedeva l’inversione del “calendario elettorale”, e che nasceva dall’intento di arginare la possibilità della *coabitazione*, è riuscita nei propri intenti.

Ciò ha comportato che il presidente della Repubblica venisse avvertito come il *leader* della maggioranza parlamentare. Segnatamente, ciò ha rappresentato la conclusione di un lungo percorso costituente (più precisamente, di una lunga formazione della *costituzione materiale*), in cui indirizzo politico generale e amministrazione del potere hanno, man mano, allungato le distanze³¹.

2. *Il Governo Barnier: una riproposizione della coabitazione?* - All’indomani delle elezioni legislative del 2024³², nonostante il *Nuovo Fronte Popolare* sia la prima coalizione, Emmanuel Macron nomina Primo ministro Michel Barnier³³.

Questi è un esponente di lunga data del fronte gollista, ed è noto, anche fuori dai confini francesi, per aver ricoperto la carica di Capo negoziatore dell’Unione europea sulla *Brexit*³⁴.

La scelta del nuovo Primo ministro ricade, dunque, su un politico di lungo corso, sebbene non sia questa la prima caratteristica che dovrebbe saltare all’occhio.

Michel Barnier è esponente di un partito, *I Repubblicani*, che non ha condiviso la competizione elettorale con i centristi di Emmanuel Macron, ma che su di essi aveva già converso durante la XVI legislatura. Anzitutto, non facendo saltare il banco in occasione delle tre mozioni di sfiducia presentate dalla *sinistra* di Jean-Luc Mélenchon e dalla *destra* di Marine Le Pen³⁵; in secondo luogo, dando vita a una “alleanza di scopo”³⁶, che, tuttavia, in quanto tale, non può essere diretta al governo della società.

In definitiva, questa convergenza — quantomeno, in negativo — tra *gollisti* e *centristi* non è sfociata in un’alleanza in occasione delle ultime elezioni legislative.

³¹ Cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 148.

³² Si ricordi, tuttavia, che la nomina di Michel Barnier a Primo ministro è avvenuta una volta conclusesi le Olimpiadi; dunque, è avvenuta a (quasi) due mesi dallo svolgimento del secondo turno delle elezioni legislative.

³³ Cfr. P. PICIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi: la V Repubblica a trazione primo ministeriale si scopre instabile (o forse no...)*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2024, 3, pp. 7-8.

³⁴ E, forse, l’aver ricoperto la carica di “Capo negoziatore” ha concorso a determinare la nomina a Primo ministro di Michel Barnier. Questi, infatti, in virtù del proprio *cursus honorum* europeo, avrebbe potuto guidare un esecutivo capace di riaffermare l’appartenenza della Francia all’Unione — la quale, invece, era stata, apparentemente, messa in dubbio dal recente voto europeo.

³⁵ Entrambe vanno a sommarsi alla (già richiamata) mozione di sfiducia presentata ai sensi dell’art. 49, comma terzo, della Costituzione francese, e sono state, a loro volta, presentate ai sensi dell’art. 49, comma secondo. Senza contare la mozione di sfiducia presentata in data 11 luglio 2022, che, al fine di economizzare lo spazio a disposizione, ci limitiamo a riportare, senza fornire ulteriore contesto, nella presente nota.

³⁶ Cfr. CASELLA, *Capo dello Stato e forma di governo*, cit., p. 7.

Al contrario, i *gollisti* avrebbero ben potuto cogliere l'occasione per un'alleanza con i *centristi*: segnatamente, un'alleanza che si risolvesse non in una semplice *desistenza* in occasione del secondo turno delle elezioni legislative³⁷; piuttosto, in un accordo pre-elettorale — e, in fondo, è questo il lascito politico del Generale De Gaulle, che, non a caso, connetteva la forma di governo semipresidenziale alla legge elettorale a doppio turno³⁸.

In tutto questo, si sorvoli sul fatto che il presidente della Repubblica non abbia fornito alcuna risposta alla legittima pretesa, da parte della coalizione uscita vincitrice dalle ultime elezioni legislative, di veder nominato Primo ministro un suo esponente³⁹ — nonostante, prima ancora dello *scioglimento anticipato* disposto da Emmanuel Macron, alcuni, in dottrina, avessero sostenuto la necessità che la forma di governo francese riproducesse i caratteri di una repubblica parlamentare⁴⁰.

Piuttosto, si ricordi che il presidente della Repubblica ha potuto comporre a proprio piacimento la maggioranza di governo⁴¹, integrando la “maggioranza presidenziale” con la componente gollista. Ed è importante ricordarlo alla luce del fatto che quella stessa maggioranza non sia uscita in tali termini dalle urne, e che il presidente della Repubblica avrebbe ben potuto confidare nell'appoggio esterno — o, più semplicemente, nella *desistenza* (in tal caso, assembleare) — da parte dei gollisti⁴².

Se non fosse che, a seguito delle ultime elezioni legislative, non è più possibile parlare di una “maggioranza delle idee”⁴³. Segnatamente, non è più

³⁷ Per quanto, a parere di chi scrive, fosse comunque auspicabile.

³⁸ Cfr. S. CECCANTI, *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Bologna, 1997, pp. 119-121. Tuttavia, cfr. M. VOLPI, *Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà*, Bologna, 2014, pp. 123-124.

³⁹ Nonostante il *leader* della coalizione fosse Jean-Luc Mélenchon, il *Nuovo Fronte Popolare* aveva avanzato il nome di Lucie Castets (cfr. PICCIACCHIA, *La V^e République est morte, Vive la V^e République!*, cit., p. 16). Trova, inoltre, conferma che la carica di Primo ministro, tuttora, sia avvertita come un ostacolo alla presidenza della Repubblica — sebbene, ad oggi, la responsabilità politica debba ricadere sul presidente della Repubblica, e il Primo ministro debba essere avvertito come un suo *attendente* (cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 139). Una volta ammesso che la *coabitazione* possa nuovamente verificarsi, è da chiedersi se ad essa possa conseguire un'assunzione di responsabilità politica da parte del Primo ministro.

⁴⁰ *Ex multis*, cfr. S. GUERRIERI, *Il secondo mandato di Macron tra difficoltà interne e tensioni internazionali*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2022, 2, p. 5.

⁴¹ Cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 153: «[L'ipotesi di un parlamento senza maggioranza stabile, *ndr*] è più seducente per il presidente, che può sperare di trovare in essa l'occasione per giostrare abilmente tra le varie parti politiche incapaci di imporre alleanze stabili e disciplinate».

⁴² Sono, infatti, possibili “governi di minoranza”, che possono confidare nell'appoggio esterno, o, comunque, nella *desistenza* assembleare, da parte delle altre forze politiche — per quanto quest'ultime possano essere contigue alla “maggioranza presidenziale”, e, dunque, possano entrare a farne parte. Ma, forse, non è questo il caso, dato che la “maggioranza presidenziale” è tallonata da ben due estremi.

⁴³ Così, A. BURATTI, *Il presidente alla ricerca di una “maggioranza delle idee”. Un'intervista a Vincent Martigny sulla scena politica francese dopo le elezioni*, in *Diritti Comparati. Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 6 luglio 2022, <https://www.diritticomparati.it/il-presidente-alla-ricerca-di-una-maggioranza-delle-idee-unintervista-a-vincent-martigny-sulla-scena-politica-francese-dopo-le-elezioni/>, data ultima consultazione 24.10.2025. Si guardi, inoltre, PICCIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi*, cit., pp. 7-8.

possibile parlare di una “maggioranza presidenziale” che, a seconda del provvedimento in discussione, venga assistita da questa o da quella forza politica⁴⁴. Ciò presupporrebbe, infatti, che la “maggioranza presidenziale” fosse se non *assoluta*, quantomeno *relativa*.

Così non è stato in occasione delle ultime elezioni legislative. E una “maggioranza presidenziale” che arrivi seconda alle elezioni⁴⁵ deve poter contare sull’astensione di un ampio numero di deputati — e, prima ancora, il presidente della Repubblica deve saper *negoziare* con l’Assemblea nazionale⁴⁶.

Rispetto all’eventualità di formare un “governo di minoranza”, il sistema politico francese post-elezioni legislative del 2022 e il sistema politico francese post-elezioni legislative del 2024 possono tranquillamente essere sovrapposti⁴⁷. Con un’unica differenza (peraltro, già accennata): a seguito delle elezioni legislative del 2024, la “maggioranza presidenziale” ha dovuto inglobare un partito politico né marginale⁴⁸, né tantomeno facente parte la “maggioranza presidenziale” in occasione della competizione elettorale.

Un dettaglio di non poco conto, che, se destava dubbi già al tempo delle elezioni legislative del 2022, desta ulteriori dubbi al tempo delle elezioni legislative del 2024⁴⁹ — che sono state, di quasi un mese, successive al voto europeo.

In tutto questo, il voto europeo ha confermato alla guida dell’Unione Ursula von der Leyen, che, come già nella scorsa legislatura, presiede una Commissione, tra gli altri, sostenuta da *popolari, socialisti e liberali*.

Per quanto possa sembrare superfluo o, comunque, secondario, ciò non deve essere sottovalutato: sebbene, infatti, il voto europeo non debba essere

⁴⁴ Come, invece, in conseguenza delle elezioni legislative del 2022 (cfr. S. CECCANTI, *Le istituzioni francesi non sono in crisi: rileggere Michel Debré del 27 agosto 1958*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2022, 2, p. 2). Si guardi, inoltre, DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 153.

⁴⁵ A patto, ovviamente, che la coalizione uscita vincitrice dalla competizione elettorale non sia tanto consistente, con riguardo al numero dei seggi assegnati, da poter pretendere che l’incarico di formare il nuovo governo sia conferito al proprio *leader* (o a chi sia stato, da quest’ultimo, individuato per la nomina a Primo ministro).

⁴⁶ Il presidente della Repubblica deve saper negoziare con l’Assemblea nazionale anche, se non soprattutto, in pendenza di *coabitazione*. Anzi, precedentemente alla revisione costituzionale del 2000, è ancora possibile registrare l’oscillazione, più che tra le due teste dell’esecutivo (cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 139), tra una dinamica *inglese* e una dinamica *americana* del sistema politico francese. E, sebbene non si sia spinta fin dove immaginato, la revisione costituzionale del 2008 ha inteso affermare l’una o l’altra anima sottesa al sistema politico francese.

⁴⁷ E, così, possono essere sovrapposti i commenti della dottrina post-elezioni legislative del 2022 e quelli della dottrina post-elezioni legislative del 2024.

⁴⁸ Quello gollista è un partito non marginale, che, a parere di chi scrive, potrebbe essere inglobato soltanto a seguito di un processo, più o meno codificato, di *federazione* (si pensi, ad esempio, al fu *Partito Laburista Israeliano*, che si è fuso con *Meretz*, dando vita a *I Democratici* — sebbene il sistema politico caratterizzante lo Stato ebraico sia ben diverso da quello francese). Il partito gollista rappresenta, infatti, un perno del sistema politico francese, e, difficilmente, potrebbe essere inglobato all’interno della “maggioranza presidenziale”, se ciò non dipendesse da un’alleanza pre-elettorale (beninteso, negoziata alla pari); oppure, se ciò non conseguisse a una fusione tra partiti — anche in tal caso, negoziata alla pari.

⁴⁹ PICIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi*, cit., p. 8, parla di «carattere inedito della coalizione tra le forze del campo presidenziale (Renaissance, MoDem e Horizons) e il gruppo *La Droite républicaine* de *Les Républicains*».

comparato alle elezioni legislative francesi, resta che i partiti francesi avrebbero ben potuto replicare le alleanze siglate dai corrispettivi partiti europei.

Ciò non sarebbe stato possibile in occasione delle elezioni legislative del 2022 (anche solo per il fatto che una “maggioranza presidenziale” *relativa* anziché *assoluta*, allora, non fosse sufficientemente prevedibile); e, in astratto, neppure sarebbe stato immaginabile in occasione delle elezioni legislative del 2024: i *gollisti*⁵⁰ e i *socialisti*, infatti, sebbene non abbiano mai negato di poter *desistere* gli uni a favore degli altri⁵¹, mai hanno pensato di allearsi in occasione del primo turno delle elezioni legislative⁵².

Tuttavia, rispetto ai *centristi*, la situazione sarebbe stata ben diversa; e sia i *gollisti*, sia i *socialisti* — che, successivamente alla mozione di sfiducia ai danni del Governo Barnier, hanno, man mano, preso le distanze dal *Nuovo Fronte Popolare*⁵³ — lo hanno progressivamente capito.

Se, infatti, i *centristi* possono convergere sui *gollisti* o sui *socialisti*⁵⁴, allora la *destra* e la *sinistra* (beninteso, moderate) possono convergere sul *centro*⁵⁵ — sebbene, in tal caso, il *centro* non faccia da stampella alla *destra* o alla *sinistra*, ma sia proprio l'avambraccio che sostiene la stampella.

La *destra* e la *sinistra* moderate possono, dunque, convergere sul *centro*; e i *gollisti* si mantengono tuttora al centro.

Tuttavia, per quanto siano passati dal limitarsi ad appoggiare esternamente la “maggioranza presidenziale” al farne parte⁵⁶, resta che i *gollisti*, a parere di chi scrive, avrebbero potuto — e, forse, dovuto — allearsi con i *centristi*. A maggior ragione se si pensa che, a differenza dei popolari *austriaci*, i *gollisti francesi* non si alleano con l'estrema destra⁵⁷.

In definitiva, la “maggioranza presidenziale” non è più relativa, ed è riuscita a non capitolare soltanto in ragione del “doppio turno di collegio” e, conseguentemente, del *barrage républicain*⁵⁸; non è, dunque, sufficiente che i *gollisti* appoggino esternamente la “maggioranza presidenziale” — come, invece,

⁵⁰ Per semplicità, i *gollisti* potrebbero essere chiamati *popolari* — se non fosse che la famiglia europea dei popolari accoglie tutti quei partiti che affondino le proprie radici nel “cristianesimo democratico”. Non è questo il caso del partito gollista, che, anzi, adombrò il fu *Movimento Repubblicano Popolare* — come ricordava molto bene «gran parte della Democrazia cristiana» (cfr. A. GIACONE, *Gronchi Segni e Saragat di fronte al gollismo*, in *La Repubblica del presidente*, a cura di G. Orsina e M. Ridolfi, cit., p. 230).

⁵¹ Principalmente, con riguardo alle elezioni presidenziali.

⁵² È tuttora pacifico che «i voti della sinistra e della destra non si [uniscano]» (Resoconto stenografico seduta n. 19, cit., p. 602).

⁵³ Cfr. PICCIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi*, cit., p. 5.

⁵⁴ E così è stato. Sebbene, principalmente, i *centristi* abbiano converso sui *gollisti*.

⁵⁵ E così è — sebbene con le dovute precisazioni —, in quanto i rapporti di forza sono decisamente mutati.

⁵⁶ E, dunque, siano passati da un “appoggio esterno”, fuor di dubbio, deresponsabilizzante ad una condivisione della responsabilità politica.

⁵⁷ Si pensi alla vicenda politica di Éric Ciotti, che, per aver promosso un'alleanza con Marine Le Pen, non solo è stato espulso da *I Repubblicani* (di cui era il Presidente), ma pure è stato accusato, dal presidente della Repubblica in persona, di aver voltato le spalle al Generale De Gaulle e a Jacques Chirac.

⁵⁸ Cfr. PICCIACCHIA, *La V^e République est morte, Vive la V^e République!*, cit., pp. 2-3.

sta avvenendo in pendenza del secondo Governo Lecornu, attualmente in carica —, o, più semplicemente, che *desistano* a suo favore; ultimo, non per importanza, un'alleanza al centro, per i gollisti, è possibile — e la conformazione del sistema politico francese la consentirebbe pure —, tuttavia, i partiti francesi sembrano aver dimenticato i vantaggi scaturenti dalla legislazione elettorale a doppio turno⁵⁹.

Ma, soprattutto, la *coabitazione* non può dirsi riproposta, in quanto i gollisti, essendo stato loro affidato il governo del Paese per il tramite di Michel Barnier, erano parte integrante della “maggioranza presidenziale”⁶⁰.

Qualunque partito venga inglobato all'interno della “maggioranza presidenziale” è, infatti, parte della stessa, e, al massimo, si può registrare, ancora una volta, il sovvertimento delle logiche che non solo avevano ispirato le importanti riforme, fin qui, richiamate, ma che pure avevano caratterizzato, fino a quel momento, il sistema politico francese.

2.1. *Il Governo Bayrou e i due Governi Lecornu* - L'esperienza del Governo Barnier viene ben presto interrotta a seguito di una mozione di sfiducia presentata, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, della Costituzione francese, dal *Nuovo Fronte Popolare*, e votata anche dal *Rassemblement National*⁶¹.

Si aprono, così, nuove consultazioni, al termine delle quali Emmanuel Macron nomina Primo ministro François Bayrou: anch'egli politico di lungo corso, che, tuttavia, a differenza del predecessore, è esponente di un partito non solo facente parte la “maggioranza presidenziale” già al tempo delle elezioni legislative⁶², ma pure marginale (e, come tale, a parere di chi scrive, capace di apparire equidistante rispetto ai *centristi* e ai *gollisti*).

Il Governo Bayrou sopravvive a sei mozioni di sfiducia già nei primi due mesi dal suo insediamento⁶³. Desistono, infatti, a suo favore il *Partito Socialista* e il *Rassemblement National*.

Non solo, dunque, la “maggioranza presidenziale” è relativa, avendo inglobato i *gollisti*. Essa è pure avvantaggiata dalla *desistenza*, in particolare, di socialisti ed estrema destra, che sembrano, anzitutto, voler fare opposizione al *Nuovo Fronte Popolare*.

Sicuramente, anche fosse stato possibile parlare di *coabitazione* in pendenza del Governo Barnier, non è altrettanto possibile parlarne in pendenza del Governo Bayrou. Esso è, infatti, presieduto da un esponente politico a capo di un partito facente parte la “maggioranza presidenziale” già al tempo delle elezioni legislative.

⁵⁹ Salvo, in nome della *Salus Rei Publicae*, *desistere* in sede elettorale (senza, tuttavia, essersi alleati in occasione del primo turno), e, successivamente, *desistere* in sede assembleare.

⁶⁰ Tuttavia, a parere di chi scrive, è possibile sostenere anche l'esatto contrario. Ovvero, che, non essendo alleati di Emmanuel Macron al tempo delle elezioni legislative, i gollisti non facciano parte della “maggioranza presidenziale”; dunque, che, con il Governo Barnier, sia stata riproposta la *coabitazione*. Sul punto, cfr. PICCIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi*, cit., p. 8.

⁶¹ Cfr. PICCIACCHIA, *Quattro mesi e due Governi*, cit., p. 8.

⁶² Il partito di François Bayrou è il *Movimento Democratico*, anch'esso di area centrista, oltre che erede diretto della fu *Unione per la Democrazia Francese*.

⁶³ Cfr. PICCIACCHIA, *Nel tempo sospeso di una legislatura*, cit., p. 11.

Ciò che, invece, appare, senza dubbio, inedito per la Quinta Repubblica francese è che il Primo ministro sia esponente di un partito minoritario, e che, al contrario, il presidente della Repubblica sia esponente del partito maggiore della coalizione. La Quinta Repubblica francese ha, infatti, conosciuto la dinamica esattamente opposta — fatte salve le parentesi rappresentate, rispettivamente, dalla nomina a Primo ministro di Raymond Barre e dalla nomina a Primo ministro di Édouard Philippe⁶⁴.

Può suonare paradossale che il presidente della Repubblica — e non invece il Primo ministro — sia un esponente del partito minoritario. Tuttavia, occorre ricordare la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981), che ha dimostrato che, con riguardo alle elezioni legislative — per come sono congegnate⁶⁵ —, i partiti maggiori della coalizione devono trainare la coalizione, mentre i partiti minoritari devono garantirne l'aderenza e la stabilità.

Per giunta, avendo (tendenzialmente) natura identitaria, i voti rivolti ai partiti minoritari possono sfociare nell'elezione di un presidente della Repubblica forte del suo essere un *outsider*⁶⁶, ma, difficilmente, possono sfociare nell'elezione, in seno all'Assemblea nazionale, di un partito per niente radicato, e che, appunto, per sua stessa natura, può soltanto concorrere ad eleggere la “maggioranza presidenziale” nel suo complesso — dunque, una coalizione di partiti, trainata dal partito maggiore della coalizione, e composta da partiti minoritari, che, in quanto tali, assicurano, in cambio di seggi sicuri, i voti necessari a che la coalizione possa vincere le elezioni legislative.

In tutto questo — almeno, fino alle elezioni legislative del 2017 —, l'elezione dell'Assemblea nazionale è diretta a garantire una “maggioranza presidenziale” al candidato che sia stato precedentemente eletto presidente della Repubblica; tuttavia, il “doppio turno di collegio”⁶⁷, con la complicità degli elettori francesi, è, in ogni caso, diretto ad eleggere, in seno all'Assemblea nazionale, un “governo di maggioranza”, in quanto si deve evitare la riproposizione delle dinamiche assembleari, caratterizzanti, invece, la Quarta Repubblica francese.

Come anticipato, si può registrare, ancora una volta, il sovvertimento delle logiche che non solo avevano ispirato le importanti riforme, fin qui, richiamate, ma che pure avevano caratterizzato, fino a quel momento, il sistema politico francese.

In tutto questo, in pendenza di una “maggioranza presidenziale” assoluta, la coalizione che abbia vinto le elezioni legislative si candida a governare, e a dare, così, esecuzione alle direttive politiche del presidente della Repubblica — senza

⁶⁴ Essa, poi, non si spiega né in ragione di un presidente della Repubblica minoritario (è il caso di Valéry Giscard d'Estaing), né di una “maggioranza presidenziale” relativa (è il caso della “maggioranza presidenziale” post-elezioni legislative del 2022) — o, addirittura, *declassata* (è il caso, invece, della “maggioranza presidenziale” post-elezioni legislative del 2024). Tantomeno, può spiegarsi in ragione di una *coabitazione*.

⁶⁵ E, in subordine, per come ragionano i francesi.

⁶⁶ Cfr. SARTORI, *Ingegneria costituzionale comparata*, cit., p. 148.

⁶⁷ Si tengano ben distinti il “doppio turno di collegio” e il “doppio turno con ballottaggio” (cfr. VOLPI, *Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà*, cit., pp. 123-124).

soluzione di continuità, coerentemente con il fatto che sia le elezioni *presidenziali* che quelle *legislative* concorrano a formare il governo del Paese⁶⁸. E il (pieno) controllo dell'aula parlamentare, in virtù dell'affermazione del “fatto maggioritario”, implica una responsabilizzazione, sul piano politico, del presidente della Repubblica, la cui figura si connette, così, alla figura dell'Assemblea nazionale (pur non condividendone il destino politico).

Se, al contrario, il Primo ministro non è un esponente del partito maggiore della coalizione, allora pare a chi scrive che la responsabilizzazione, sul piano politico, del presidente della Repubblica venga decisamente intaccata (nonostante l'affermazione del “fatto maggioritario”).

Come conferma la vicenda politica di François Bayrou, che, come già Michel Rocard nel gennaio 1991⁶⁹, ha impegnato la responsabilità del Governo dinnanzi all'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 49, comma primo, della Costituzione francese, vedendosi, tuttavia, rigettare la fiducia, e dovendosi, di conseguenza, dimettere⁷⁰.

Alle dimissioni di François Bayrou è seguita la nomina di Sébastien Lecornu⁷¹, che, nominato il 9 settembre 2025⁷², ha rassegnato le dimissioni del suo Governo un mese più tardi.

Il 10 ottobre 2025, Sébastien Lecornu è stato nuovamente nominato; in tal caso, tuttavia, alla nomina dei ministri non sono seguite, rapide, le dimissioni dello stesso Governo⁷³.

In tutto questo, tra i banchi del governo, mancano i gollisti, che, nel frattempo, sono tornati — come già nella XVI legislatura — ad appoggiare esternamente la “maggioranza presidenziale”⁷⁴.

I socialisti hanno, invece, dichiarato che non appoggeranno le mozioni di sfiducia che verranno presentate dalla *sinistra* di Jean-Luc Mélenchon e dalla

⁶⁸ Cfr. M. VOLPI, *Esiste una forma di governo semipresidenziale?*, in *Semipresidenzialismi*, a cura di L. Pegoraro e A. Rinella, Padova, 1997, p. 41.

⁶⁹ Cfr. G. DELLEDONNE, *Il Primo ministro Bayrou annuncia un voto di fiducia*, Corte Costituzionale. Servizio Studi. Area di Diritto Comparato. Francia, p. 1, in <https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/8-Francia-II-primo-ministro-Bayrou-annuncia-un-voto-di-fiducia-68ca5ec3091e3.pdf>, data ultima consultazione 24.10.2025. Tenendo a mente che Michel Rocard era «antico rivale del Presidente [Mitterrand, ndr]» (CECCANTI, *Il sistema semipresidenziale francese*, cit., p. 84).

⁷⁰ Cfr. P. PICIACCHIA, *L'emblematico caso della Loi Duplomb: al crocevia del dibattito su scelte della politica, tutela dell'ambiente, democrazia partecipativa e giustizia costituzionale. Preludio estivo di una crisi di governo annunciata?*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2025, 2, pp. 1, 5, 9-10.

⁷¹ Questi, fino al 2017, è stato un esponente de *I Repubblicani*.

⁷² Cfr. G. DELLEDONNE, *L'Assemblea nazionale nega la fiducia al Governo Bayrou. Sébastien Lecornu è il nuovo Primo ministro*, Corte Costituzionale. Servizio Studi. Area di Diritto Comparato. Francia, pp. 1-2, in <https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/10-Francia-L-Assemblea-nazionale-nega-la-fiducia-al-Governo-Bayrou-Sebastien-Lecornu-e-il-nuovo-Primo-ministro-68ca5ef0931dd.pdf>, data ultima consultazione 24.10.2025.

⁷³ Cfr. G. DELLEDONNE, *Le dimissioni del Governo Lecornu*, Corte Costituzionale. Servizio Studi. Area di Diritto Comparato. Francia, p. 1, in <https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/4-Francia-Le-dimissioni-del-Governo-Lecornu-68ee5189dd4a6.pdf>, data ultima consultazione 24.10.2025.

⁷⁴ Cfr. ID., *Sébastien Lecornu di nuovo Primo ministro*, Corte Costituzionale. Servizio Studi. Area di Diritto Comparato. Francia, p. 1, in <https://www.cortecostituzionale.it/uploads/report/7-Francia-Sebastien-Lecornu-di-nuovo-Primo-ministro-68ee522c8d3a9.pdf>, data ultima consultazione 24.10.2025.

destra di Marine Le Pen; in cambio, hanno chiesto che il Governo Lecornu sospenda integralmente la riforma delle pensioni approvata nel marzo 2023⁷⁵.

3. *Lo scioglimento anticipato e le elezioni legislative del 2024: una riedizione dell'irresponsabilità presidenziale?* - Da tutto quanto detto emerge con chiarezza che le logiche caratterizzanti il (recente) sistema politico francese sono state sovvertite. Tuttavia, non è possibile sostenerlo in ragione della nomina a Primo ministro di François Bayrou o, recentissimamente, di Sébastien Lecornu.

Piuttosto, le logiche caratterizzanti il (recente) sistema politico francese sono state sovvertite, in quanto al presidente della Repubblica non corrisponde più una maggioranza *assoluta* – o, quantomeno, *relativa* – in Assemblea nazionale.

Oltre a significare una sfiducia nei suoi confronti (ci torneremo), ciò è da intendersi alla stregua di un ritorno alle vecchie dinamiche assembleari, caratterizzanti, invece, la Quarta Repubblica francese.

Quantomeno, un ritorno alle vecchie dinamiche golliste – che, inoltre, contrariamente a quanto accade oggi, prescindevano da una piena coincidenza, sul piano temporale, tra incarico presidenziale e mandato parlamentare⁷⁶.

Lo *scioglimento anticipato* disposto all'indomani delle elezioni legislative del 2024, seppure a tutt'altro fine, ha sicuramente evitato l'inusuale coincidenza tra le vecchie dinamiche golliste e il “fatto maggioritario”⁷⁷. Tuttavia, ha pure prestato il fianco a un sovvertimento delle logiche caratterizzanti il (recente) sistema politico francese, in cui, al contrario, si intendeva responsabilizzare, sul piano politico, il presidente della Repubblica – da un lato, facendo coincidere i due appuntamenti elettorali⁷⁸, dall'altro, adombrando la figura del Primo ministro⁷⁹.

Al contrario, pare a chi scrive che la figura del Primo ministro non sia stata adombrata – a maggior ragione se si ricorda che, dalle elezioni legislative del 2022

⁷⁵ Cfr. *ivi*, p. 2.

⁷⁶ Il Generale De Gaulle immaginava un presidente della Repubblica contrapposto a un'Assemblea nazionale inevitabilmente frammentata (cfr. C. FUSARO, *Le radici del semi-presidenzialismo. Viaggio alle origini di un modello cui si guarda in Italia*, Soveria Mannelli, 1998, p. 260). Ciononostante, per quanto disdegnasse il “fatto maggioritario”, il Generale connetteva la forma di governo francese alla legislazione elettorale a doppio turno – per giunta, in collegi uninominali. Il presidente della Repubblica durava in carica sette anni, e, per questo motivo, prevaleva sull'Assemblea nazionale; al contrario, l'Assemblea nazionale durava in carica due anni in meno, e, anche per questo motivo, non si può dire che la sua elezione avvenisse in ragione dell'elezione del presidente della Repubblica. Si può, dunque, sostenere che sia stata la sovrapposizione dei due appuntamenti elettorali a deresponsabilizzare il presidente della Repubblica (tuttavia, cfr. Resoconto stenografico seduta n. 14, presidenza del Presidente del Comitato Giuseppe Tatarella, Comitato forma di governo, in <http://leg13.camera.it/parlam/bicam/rifcost/ressten/sedo14r.htm>, data ultima consultazione 24.10.2025, pp. 449-450). Se, infatti, l'Assemblea nazionale viene eletta in conseguenza dell'elezione del presidente della Repubblica, e se essa viene eletta per lo stesso numero di anni, allora la responsabilità politica è da attribuire al Primo ministro e al Governo, in quanto non c'è alcuna disposizione costituzionale – quantomeno, paragonabile al nostro art. 95, comma uno, Cost. – che escluda la “responsabilità per fatto altrui”. Segnatamente, la responsabilità del Primo ministro (e del Governo) per fatto del presidente della Repubblica.

⁷⁷ Tuttavia, cfr. C. FUSARO, *La presidenza nella Quinta Repubblica. Tanti presidenti, troppi presidenti?*, in *Una splendida cinquantenne: la Quinta Repubblica francese*, a cura di G. Pasquino e S. Ventura, Bologna, 2010, pp. 39-40.

⁷⁸ Tuttavia, cfr. la nota 76 del presente elaborato.

⁷⁹ Cfr. FUSARO, *La presidenza nella Quinta Repubblica*, cit., p. 47.

in poi, al presidente della Repubblica non ha più corrisposto una maggioranza assoluta in Assemblea nazionale; e se si ricorda, inoltre, che è sulla figura del Primo ministro, e non su quella del presidente della Repubblica, che convergono i partiti.

Infatti, affinché la “maggioranza presidenziale” fosse, quantomeno, relativa, e — aggiunge chi scrive — affinché i partiti maggiori della coalizione non dovessero ricorrere ai “veti incrociati”, è stato nominato Primo ministro un esponente del partito che fosse altro da quello trainante la coalizione che aveva vinto le elezioni legislative. Per poi tornare, con la nomina di Sébastien Lecornu, a conferire l’incarico a un esponente del partito del presidente della Repubblica — sebbene al fine di garantire al Paese stabilità politica e istituzionale⁸⁰.

Dunque, dalle elezioni legislative del 2022 in poi, non si può dire che la nomina del Primo ministro sia avvenuta in conseguenza dell’elezione del presidente della Repubblica. E, a maggior ragione, non lo si può dire con riguardo alle elezioni legislative del 2024, in quanto l’assegnazione dei seggi, in seno all’Assemblea nazionale, è avvenuta al netto dell’elezione del presidente della Repubblica, la quale, risalendo a due anni prima, non può, certo, aver pesato.

Ancora, precedentemente alla revisione costituzionale del 2000 (e all’inversione del “calendario elettorale”), una maggioranza *assoluta* (ma anche *relativa*) poteva equivalere sia a una maggioranza di governo, sia a una *coabitazione*; allo stato attuale, invece, con l’abbinamento, sul piano temporale, dei due appuntamenti elettorali, una maggioranza *assoluta* (ma anche *relativa*) equivale a una fiducia, da parte dell’elettorato, nei confronti del presidente della Repubblica.

Altrimenti detto, se, ante-revisione costituzionale del 2000, la maggioranza, in Assemblea nazionale, veniva sempre raggiunta⁸¹, al contrario, post-revisione costituzionale del 2000, la maggioranza, in Assemblea nazionale, viene raggiunta a patto che il presidente della Repubblica non venga sfiduciato⁸².

Dunque, ante-revisione costituzionale del 2000, poteva accadere che la maggioranza *assoluta* (ma anche *relativa*) in Assemblea nazionale *coabitasse* con il presidente della Repubblica; e ciò equivaleva a ribadire che il Governo fosse costituzionalmente distinto dal presidente della Repubblica⁸³. Post-revisione costituzionale del 2000, invece, pare a chi scrive che il Governo non sia più costituzionalmente distinto dal presidente della Repubblica, in quanto si elegge una maggioranza *assoluta* (ma anche *relativa*) a patto che essa non *coabiti*. Conseguentemente, se la “maggioranza presidenziale” arriva seconda alle elezioni legislative, vuol dire che il presidente della Repubblica è stato sfiduciato dall’elettorato.

⁸⁰ Cfr. DELLEDONNE, *L’Assemblea nazionale nega la fiducia al Governo Bayrou*, cit., pp. 1-2.

⁸¹ Tranne che in conseguenza delle elezioni legislative del 1988 — sebbene, come visto, altre siano le motivazioni.

⁸² Tuttavia, in assenza di un “quinquennato rigido”, non si può dire che il presidente della Repubblica sia stato pienamente responsabilizzato sul piano politico.

⁸³ Cfr. FUSARO, *La presidenza nella Quinta Repubblica*, cit., p. 38.

Se, infine, a mo' di conclusione, volessimo individuare un carattere recente, già accennato, e in controtendenza rispetto ai caratteri assunti dalla forma di governo francese, dovremmo concentrarci, anzitutto, sul fatto che si sia inteso affermare (definitivamente) la responsabilità del presidente della Repubblica sul piano politico⁸⁴.

Come detto, la responsabilizzazione, sul piano politico, del presidente della Repubblica ha sovvertito le dinamiche della forma di governo francese: non viene più riproposta la *coabitazione*; tuttavia, alla sfiducia nei confronti del presidente della Repubblica corrisponde l'assenza di una maggioranza *assoluta*, o anche solo *relativa*.

In questo modo, come anticipato, viene meno la distinzione, sul piano costituzionale, tra il presidente della Repubblica e il Governo, che, invece, era titolare di una maggioranza in Assemblea nazionale proprio in virtù di tale distinzione⁸⁵.

Se, dunque, è il presidente della Repubblica a disporre ufficialmente di una maggioranza in Assemblea nazionale, allora, a parere di chi scrive, la mancata elezione di una maggioranza *assoluta* — o, quantomeno, *relativa* — dovrebbe provocare le dimissioni anticipate del capo dello Stato⁸⁶; senza che questi, una volta celebratesi le elezioni legislative, possa comporre a proprio piacimento la “maggioranza presidenziale”.

A chi scrive, infatti, il Governo non pare più costituzionalmente distinto dal presidente della Repubblica; e, per tale ragione, non si può più dire che l'esito delle elezioni legislative, anche soltanto indirettamente, possa incidere sul “*continuum* maggioranza parlamentare-Governo”.

Tuttavia, il sovvertimento più rilevante è che la “maggioranza presidenziale” — quantomeno, potenzialmente — possa sopravvivere al presidente della Repubblica.

Per quanto possa sembrare superfluo, ciò dà luogo a una contraddizione di non poco conto. Il prossimo presidente della Repubblica potrebbe, infatti, essere eletto in conseguenza della “maggioranza presidenziale”. E, benché si sia sostenuto che il futuro presidente della Repubblica ben potrebbe sciogliere anticipatamente l'Assemblea nazionale una volta insediatosi⁸⁷, la logica sottesa agli ultimi venticinque anni di riforme sarebbe, oramai, già stata irrimediabilmente sovvertita.

⁸⁴ Cfr. COLDAGELLI, *La Quinta Repubblica da de Gaulle a Sarkozy*, cit., pp. 171-172.

⁸⁵ Tuttavia, cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 148.

⁸⁶ Cfr. DUVERGER, *Le costituzioni della Francia*, cit., p. 151.

⁸⁷ Cfr. CASELLA, *Capo dello Stato e forma di governo*, cit., p. 9. Si guardi, inoltre, GUERRIERI, *Il secondo mandato di Macron*, cit., p. 6: «Se si verificassero e persistessero [...] serie situazioni di paralisi, Macron potrebbe farsi tentare in futuro dallo scioglimento anticipato dell'Assemblea nazionale, facendo molta attenzione, però, al rischio di farsi sconfessare dall'elettorato, come, nella lunga storia dei presidenti della Repubblica francese, accadde in maniera clamorosa al Maresciallo Mac-Mahon nel 1877 e a Jacques Chirac un quarto di secolo fa».

Senza contare, infine, che, così facendo, Emmanuel Macron, per molto tempo, potrebbe aver assicurato al proprio partito una maggioranza in Assemblea nazionale.

Lo *scioglimento anticipato* disposto all'indomani delle elezioni legislative del 2024 potrebbe, così, influenzare le elezioni legislative che, prevedibilmente, si terranno nel 2027. E benché suoni paradossale, è, a parere di chi scrive, alquanto probabile; dunque, costituzionalmente insostenibile.

In definitiva, siccome le ultime elezioni legislative hanno significato molto in termini di mutamento del sistema politico francese, a parere di chi scrive, tutto quanto sembra condurre, inevitabilmente, a un *aut aut* (l'ennesimo, se vogliamo, che si lega all'interpretazione di questa complessa forma di governo, che è la forma di governo francese): o torniamo indietro, tentando, in questo modo, di ricostruire un "*continuum* maggioranza parlamentare-Governo" ormai venuto meno — sebbene con tutti i limiti connessi al *presidenzialismo* sotteso alla Costituzione del 1958, e scaturente da una lunga formazione della *costituzione materiale*; oppure, affermiamo, una volta per tutte, un "quinquennato rigido", tale per cui il presidente della Repubblica può servirsi della sponda in aula, da parte del Governo, a patto di vivere o morire, mano nella mano, con l'Assemblea nazionale. Tenendo a mente che, allo stato attuale, il presidente della Repubblica, al di là dell'art. 68, comma primo, della Costituzione francese⁸⁸, non può essere destituito.

⁸⁸ «Il Presidente della Repubblica può essere destituito solo in caso di mancanza ai propri doveri incompatibile con l'esercizio del proprio mandato. La destituzione viene pronunciata dal Parlamento riunito in Alta Corte»: Costituzione del 4 ottobre 1959 (Testo che risulta, in ultima analisi, dalle leggi costituzionali del 4 febbraio 2008), https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/site_italien/constitution_italien.pdf, data ultima consultazione 24.10.2025.